



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 04 aprile 2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2022

L'anno 2022 il giorno 04 aprile 2022 alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	TACCOLA ANDREA	X	
3	FRANCHI FABIOLA	X	
4	FILIPPI JURI	X	
5	PARDINI ELENA	X	
6	FERRUCCI ALESSIO	X	
7	GRASSO GUGLIELMO	X	
8	MARCHETTI NICO	X	
9	TARRONI SERENA	X	
10	ORSOLINI ROBERTO	X	
11	GIORGI GIAN MATTEO		X
12	MATRICARDI DANIELE	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico .

Partecipa il dott.ssa Ilaria Bianchini Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Valentina Bertini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- a) l'art.48, commi 10 e 11, della legge 27.12.1997, n.449, che delegava il Governo a istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni;
- b) l'art.1 del D.Lgs. 28.9.1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, commi 142-144, della legge finanziaria 2007, n.296, del 27/12/2006, che ha istituito l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e che in sintesi, a decorrere dal 2007, dispone:
- con Decreti del Ministero delle Finanze è stabilita l'aliquota di compartecipazione all'addizionale, con equivalente riduzione delle aliquote IRPEF;
 - i Comuni con regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale che complessivamente non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza dei Decreti di cui al capoverso precedente;
 - con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia d'esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 - l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del Ministero delle Finanze;
 - l'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ed è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce; il versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con modalità e termini dettagliatamente specificati;
- c) la deliberazione consiliare n.8 del 27.2.2001 con la quale per la prima volta fu istituita per l'anno 2001 l'addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali, variazione confermata anche per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, rispettivamente, con atti CC n.14/2002, GC n.16/2003, GC n.13/2004, GC n.31/2005 e GC n.16 del 15/2/2006, esecutivi;
- d) la deliberazione consiliare n.24 del 29/03/2007, esecutiva, con la quale, ai sensi della legge finanziaria 2007, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche ed è stata stabilita per l'anno 2007 la stessa variazione dell'addizionale comunale sull'Irpef pari allo 0,2% senza soglie di esenzione, la quale è stata confermata per gli anni 2008, 2009 e 2010;
- e) l'art.1, comma 7, della legge n.126/2008, l'art.77 bis comma 30 della legge 133/2008 e l'art.8, comma 33, della L. 220/2010 che hanno sospeso con decorrenza 29/05/2008, sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di tributi;
- f) il D.Lgs. 14/03/2011, n.23 (Federalismo fiscale municipale) che all'art.5 ha stabilito regole per l'aumento dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2011, nonché la Risoluzione N.1/DF del 02/05/2011 emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale;
- g) la deliberazione consiliare n.46 del 28/06/2011, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.23/2011, l'aliquota dell'addizionale Irpef è stata elevata da 0,2% a 0,3% con decorrenza dal 01/01/2011, senza soglie di esenzione;

h) la deliberazione consiliare n. 23 del 31/05/2012, esecutiva, con il quale fu stabilita l'aliquota unica per l'anno 2012 di addizionale comunale all'Irpef, pari allo 0,6%, prevedendo una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998, per i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986), non superiore a € 10.000,00, precisando che, se il reddito superava il predetto limite, l'addizionale si applicava al reddito imponibile complessivo;

i) la deliberazione consiliare n.42 del 27/06/2013, di approvazione del bilancio preventivo 2013, con la quale fu confermata per il 2013 l'aliquota unica di addizionale comunale all'Irpef nella misura di 0,6% e la soglia di esenzione come per il 2012;

l) l'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 n.296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

m) il decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021 (G.U. Serie generale n.309 del 30/12/2021) con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

n) l'articolo 42, 2° comma, punto f) del TUEL D.Lgs. 18.8.2000, n.267, il quale attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Visto l'art.1, comma 11, del DL 13/08/2011, n.138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n.148, ai sensi del quale la sospensione dell'aumento di tributi non si applica a decorrere dall'anno 2012 con riferimento all'addizionale comunale Irpef, nonché l'art.4 comma 4 del DL 02/03/2012, n.16, convertito con modificazioni in legge 26/04/2012, n.44, che ha abrogato a decorrere dal 2012 le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

Vista la Deliberazione C.C. n° 60 del 30/07/2015 che approva aliquote differenziate per scaglione di reddito oltre a confermare la soglia di esenzione esistente per limiti di reddito imponibile;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n° 208 c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016, con particolare riferimento all'art. 1, comma 26 secondo il quale è disposto il blocco dell'aumento dei tributi degli enti locali e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n° 232, comma 42 che estende al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI ;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n° 205, comma 37 che estende al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI ;

Vista la Deliberazione C.C. n° 19 del 28/02/2018 la quale conferma per l'anno 2018 il vigente regolamento relativo all'addizionale comunale all'Irpef, come modificato da ultimo (e comunque in senso confermativo) con la Delibera C.C. n° 30 del 29/04/2016;

Dato atto che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

Vista la Deliberazione C.C. n. 19 del 20/03/2020 che conferma le aliquote per scaglioni già approvate, mentre innalza da 11.000,00 a 12.000,00 la soglia di esenzione prevista nel regolamento comunale;

Vista la Deliberazione C.C n.12 del 24 marzo 2021 che conferma per l'anno 2021 le aliquote per scaglioni nonché la soglia di esenzione così come previste nel regolamento comunale;

Visto l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022), che modifica l'art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo sia la modifica delle aliquote IRPEF (ridotte da 5 a 4 e rimodulate), sia la variazione degli scaglioni di reddito, che vengono rimodulati come di seguito riportato:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>
Fino a 15.000,00 euro
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro
Oltre 50.000 euro

Dato atto che:

- per far fronte in parte alla riduzione consolidata dei trasferimenti erariali, effetto delle diverse manovre governative intervenute negli ultimi anni;
- le spese correnti ogni anno subiscono aumenti in relazione all'aumento del tasso inflattivo e ad altri fattori oggettivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione;
- vista l'attuale congiuntura economica, sia nazionale che internazionale, negativamente influenzata dagli effetti di medio termine della pandemia c.d. Covid 19 e dalla crisi energetica;
- l'Amministrazione comunale in sede di stesura del bilancio ha iscritto gli stanziamenti di spesa contenendo per quanto possibile i costi, ma deve comunque garantire un adeguato livello qualitativo e quantitativo di servizi erogati alla cittadinanza;

Considerato che gli enti locali hanno l'obbligo, ex art.9, comma 1 e 1bis della Legge 243/2012 di rispettare il pareggio costituzionale nonché gli equilibri strutturali del bilancio

annuali e pluriennali, presupposti indispensabili per il perseguimento degli obiettivi stessi dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto pertanto indispensabile, rimodulare le aliquote IRPEF per l'anno 2022, mantenendo invece invariata la soglia di esenzione di € 12.000;

Considerato quindi che per il corrente anno di imposta 2022 l'aliquota di addizionale comunale per scaglioni di reddito I.R.P.E.F. risulta ridefinita nel modo seguente:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
fino a 15.000,00 euro	0,68%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,76%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,79%
oltre 50.000 euro	0,80%

con esenzione per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € **12.000,00**, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile;

Visti il D. Lgs. 267/2000, lo statuto comunale e il regolamento di contabilità armonizzato;

Sentiti gli interventi del Sindaco Matteo Ferrucci e del consigliere Roberto Orsolini, di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera B) – punti 1) e 7) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato “**B**”);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.9 voti favorevoli e n.2 voti contrari (consiglieri comunali di minoranza Orsolini e Matricardi), su n.11 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) per quanto espresso in premessa narrativa, che si richiama integralmente, di approvare il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel testo di cui allegato “**A**” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale viene stabilito che l'aliquota per l'anno **2022** è definita per scaglioni IRPEF nel modo seguente:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
fino a 15.000,00 euro	0,68%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,76%

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,79%
oltre 50.000 euro	0,80%

con esenzione per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € **12.000,00**, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile;

2) di dare atto che le predette aliquote e soglia di esenzione sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2022 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (L.F. 2007);

3) di dare atto che il nuovo testo regolamentare è quello allegato sub "A" al presente provvedimento;

4) di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef nel sito informatico appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

5) di dare atto che l'entrata prevedibile dall'addizionale sarà iscritta nell'entrata corrente del bilancio di previsione 2022-2024, destinata al finanziamento della spesa corrente del bilancio stesso e di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 in conformità a quanto disposto dall'art.172 del D.Lgs. 267/2000;

6) di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi 1 e 2 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.9 voti favorevoli e n.2 voti contrari (consiglieri comunali di minoranza Orsolini e Matricardi), su n.11 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/00.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
dott.ssa Ilaria Bianchini

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2022

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che detta deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vicopisano lì 22/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cupiti Sabrina

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2022

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO PARERE: Favorevole

MOTIVAZIONI:

Vicopisano lì 22/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUPITI SABRINA

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 04/04/2022

OGGETTO **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
ALIQUOTE E ED ESENZIONE 2022**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dal 08/04/2022 al 22/04/2022 e
che è esecutiva a far data da 04/04/2022
Affissione all'albo Pretorio con n.302

L'Ufficio Segreteria

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 –
Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di
Vicopisano.*

COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 31/22 Data 26/02/2022	OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica al regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2022
-------------------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di febbraio, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui *“entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”* di cui al precedente art. 1 comma 2 lettera a) della predetta legge di bilancio 2022

Esaminata la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura flessibile in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF come di seguito indicato:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
< 15.000,00 euro	0,68%
Da 15.001 a 28.000 euro	0,76%
Da 28.001 a 50.000 euro	0,79%
> 50.000 euro	0,80%

- la determinazione della soglia di esenzione per redditi non superiori a € 12.000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, in corso di approvazione, terrà conto delle nuove previsioni di entrata da formularsi sulla base della simulazione disponibile nel portale del federalismo fiscale a cura del MEF;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
la previsione di bilancio redatta nei termini sopra specificati si ritiene congrua, coerente ed attendibile;

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:
la modifica regolamentare introdotta è compatibile con il quadro normativo in vigore ed al quale si uniforma.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Mario REDENTI



ALLEGATO "A"

COMUNE DI VICOPISANO
(Prov. di Pisa)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 29/03/2007

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 28/06/2011

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.23 del 31/05/2012

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 22/07/2014

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 30/07/2015

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 29/04/2016

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 22/03/2017

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 28/02/2018

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 25/03/2019

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 20/03/2020

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 24/03/2021

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. ** del **/**/2022

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta su reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per la disciplina dell'imposta vige quanto previsto dalla normativa vigente nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998.

2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.360/2008 viene stabilita a scaglioni Irpef con decorrenza dal 01/01/2015 :

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
Da 0 a 15.000,00 euro	0,63%
Da 15.001 a 28.000 euro	0,68%
Da 28.001 a 55.000 euro	0,73%
Da 55.001 a 75.000 euro	0,78%
Oltre 75.000 euro	0,80%

3. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2016 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

4. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2017 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

5. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2018 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

6. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2019 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

7. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2020 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

8. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2021 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

9. Con decorrenza 1.01.2022, in adempimento di quanto previsto dall'art.1, comma 2 lett. a) delle Legge 30 dicembre 2021 n.234, che modifica l'art.11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, entrano in vigore i nuovi scaglioni di reddito, nonché l'aggiornamento delle corrispondenti aliquote, così come sotto specificato:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
Fino a 15.000 euro	0,68%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,76%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,79%
Oltre 50.000 euro	0,80%

Art. 3

Esenzioni

1. Fino all'anno 2011 compreso non è stata stabilita alcuna soglia di esenzione.

2. Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono stati esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 10.000,00. Se il reddito 2012 e 2013 supera il predetto limite l'addizionale comunale all'Irpef si applica al reddito imponibile complessivo.

3. Con decorrenza dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 10.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2015 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2016 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2017 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2018 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Con decorrenza dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 11.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Con decorrenza dal 01/01/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 12.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2021 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2022 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi

Art. 4

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vicopisano (PI) alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 5

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 6

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Vicopisano con le modalità stabilite dalla legge.

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 D.Lgs. 28/09/1998 n.360.

5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 7

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- determinare e trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
- determinare e trattenere il saldo dell'addizionale, all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio ragioneria del Comune provvederà agli adempimenti necessari alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla vigente legge, nonché all'invio allo stesso Ministero, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 4, comma 1-quinquies del DL n.16/2012 convertito con modificazioni nella legge n.44/2012 (30 giorni dall'approvazione) e successive eventuali modifiche. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
